

**S. 1777/13**



R.G. 1816/2007  
Crom. 302/13  
Rep. 2552/13  
Rel. Frallicciardi  
Ogg. Opp. alle stime

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

- PRIMA sezione civile -

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dott. Vito Frallicciardi presidente rel.
- dott. Paolo Celentano giudice
- dott. Marianna Lopiano giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 18161/2007 R. G., avente ad oggetto: "opposizione alla stima", passata in decisione all'udienza del 5.12.2012 e vertente

tra

Franco Margherita, Franco Giuseppe, Franco Maria Grazia, Franco Rosaria, eredi di Franco Salvatore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Cicco con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli

alla Via Crispi 44 nello studio dell'avv.to A. De Roberto  
C.F. FRNMBH38L46I016R ; C.F. FRNMPPL0P09I016C  
C.F. FRNMGRS0H69I016V ; C.F. FRNRSR52E90I016X

- Attori -

E

Terna — Rete Elettrica Nazionale — S.P.A. in persona del legale rappr. te p.t., rappr. ta e difesa dagli avv. ti Pellegrino Mastella, Filomena Passeggio e Giancarlo Bruno ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Duomo 61 presso l'avv. Prof Domenico Ruggiero giusta procura a margine della comparsa di costituzione C.F. 05779661007

- Convenuta -

nonché

Ministero delle Infrastrutture in persona del Ministro p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege alla via Diaz li

-Convenuto -

Conclusioni

per gli attori ed i convenuti: I difensori hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.

Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato Franco Margherita, Franco Giuseppe, Franco Rosaria, Franco Maria Grazia, eredi di Franco Salvatore, convennero innanzi a questa Corte, la Terna — Rete

6

*Elettrica Nazionale* — s.p.a. [di seguito: *Terna*] ed il Ministero delle Infrastrutture, proponendo opposizione alla stima dell'indennità di servitù di elettrodotto ex art. 19 della legge n. 865/1971.

Dedussero di essere eredi di Franco Salvatore, deceduto in Pannarano il 27.1.2006, il quale, in vita, era stato proprietario, Ira l'altro, di un fondo sito in San Martino V. C., riportato in catasto al fol. 17, part. 176302 e 305 suddiviso, alla sua morte, tra essi eredi giusta donazione e divisione con atto per notar Sabatelli dell'11.8.1995, per cui le particelle 302 e 305 erano di proprietà della germana Franco Maria Grazia, laddove la particella 176 risultava ancora indivisa.

Addussero che con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 790 del 6.11.1992, l'*Enel S.p.A.* era stato autorizzato a costruire l'elettrodotto avente potenza di Kw 380 Matera-Santa Sofia progettato per passare anche sui loro fondi e che la *Terna*, facente parte del gruppo *Enel*, succeduta a quest'ultimo nella gestione della rete elettrica nazionale e nel procedimento in questione, effettuato il deposito presso la locale Cassa DD.PP. delle indennità provvisorie offerte e non accettate, aveva chiesto ed ottenuto dalla Prefettura di Avellino l'emissione del provvedimento definitivo di imposizione coattiva della servitù di elettrodotto sui citati beni immobili, con decreto n. 41381 rep. 2066. Detto decreto non era stato notificato al *de cuius*, mentre solo in data 6.12.2006, essi avevano ricevuto una busta assicurata contenente le quietanze relative alle indennità provvisorie e definitive mai accettate ed ammontanti ad euro 190,00.

Addussero ancora che l'indennità offerta era irrisoria e non teneva conto delle reali condizioni del fondo coltivato ad uliveto, nonché della diminuzione di valore ex art. 123 r.d. 1775/33 e art. 46 l. 2359/1865, che il fondo aveva subito a causa della vicinanza dell'elettrodotto e delle difficoltà di mercato che essi avrebbero incontrato nell'eventualità che avessero deciso di venderlo.

Su tali premesse, gli attori chiesero che fosse accertato e corrisposto loro il giusto indennizzo, mediante deposito del relativo importo presso la Cassa DD.PP.

Si costituì la *Terna s.p. a.*, eccependo: 1) l'intervenuta decadenza degli attori dal diritto di proporre opposizione alla stima per essere ampiamente decorso il termine di cui all'art. 19 L. 865/71. Ed invero, Franco Salvatore, all'epoca dei fatti unico soggetto legittimato, non aveva proposto opposizione avverso il decreto di determinazione dell'indennità di asservimento, regolarmente pubblicato nel Foglio degli Annunci Legali della provincia di Avellino, né gli odierni attori si erano tempestivamente opposti alla stima definitiva effettuata sui loro beni e comunicata in data 6.12.2006 (l'atto di citazione per opposizione alla stima essendo stato notificato ad essa deducente in data 3.5.2007); 2) la nullità dell'atto di citazione, non avendo gli attori precisato la *causa petendi* posta a base della domanda, né avendo effettuato specifiche censure in ordine alla quantificazione dell'indennità avverso la quale si opponevano; 3) nel merito, l'infondatezza della domanda, atteso che i fondi avevano destinazione e vocazione agricola, sicché il loro valore era stato correttamente determinato alla stregua delle tabelle U.T.E. ex art. 16 e ss. L. 865/1971, tenendo conto dell'art. 5 bis L. 359/92 e dell'art. 123 t.u. n. 1775/1933.

Si costituì anche il Ministero delle Infrastrutture, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo esso soggetto terzo rispetto al rapporto ablatorio.

All'udienza del 21.1.2009 la causa fu riservata in decisione e decisa con sentenza non definitiva in data 27 maggio 2009, che rigettò le eccezioni preliminari di decadenza dal diritto di proporre opposizione e di nullità della domanda.

Con coeva ordinanza fu disposta c.t.u e la causa rimessa in istruttoria per consentirne l'espletamento.

Questa espletata e dispostane successivamente l'integrazione a seguito della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5 *bis*, co. 4, del decreto legge 333/1992 convertito con legge 359/1992, all'esito, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata nuovamente riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### Motivi della decisione

I.- Sulle questioni preliminari la Corte si è pronunciata con la sentenza non definitiva n. 2796/09 del 25 maggio 2009.

Del tutto incomprensibile, oltre che processualmente inammissibile, è, pertanto, il tentativo della difesa della Terna di proporre il riesame in questa sede, riesame, invece, proponibile soltanto nei termini, nei limiti e con le forme dell'impugnazione.

II.- La richiamata sentenza non si è, invece, pronunciata in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero delle Infrastrutture, che, perciò, va ora esaminata per essere accolta.

E' vero, infatti, che il convenuto dicastero è soggetto terzo e del tutto estraneo alla vicenda ablatoria, competenza, azione e, quindi, responsabilità sue essendo rimaste circoscritte all'adozione dei provvedimenti propedeuticamente finalizzati alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, autorizzandone la costruzione, senza alcuno, ulteriore intervento nell'ambito della procedura "espropriativa".

All'opposto, la Terna è l'unica legittimata passiva, essendo stato pronunciato in suo favore, il decreto di asservimento.

III.- Passando all'esame del merito della domanda, inerente l'ammontare della indennità di asservimento, va detto che essa deve essere determinata ai sensi dello art. 123 del r.d. n. 1775/1933, norma che suddivide la indennità in tre componenti distinte, regolata ciascuna in relazione agli specifici e diversi pregiudizi che il proprietario del fondo può subire, e, precisamente: 1) quello inerente alla diminuzione di valore del fondo, inteso come complessiva entità economica; 2) quello riferito all'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e 3) quello riferito all'area sottratta alla disponibilità del proprietario medesimo in conseguenza di eventuali installazioni fisse come basamenti, cabine, ecc. (cfr., cass. n. 22148/2010).

Per ciascuno di detti indennizzi la norma fa riferimento al valore dell'immobile, valore che nella specie deve essere individuato con riferimento alla natura agricola dei fondi in oggetto. Dal certificato di destinazione urbanistica allegato alla c.t.u. si rileva, infatti, che essi sono situati in "zona VI (verde di tutela ambientale)", sottoposta a vincolo di totale inedificabilità, salvo interventi autorizzati di manutenzione straordinaria dell'esistente, esclusi cambi di destinazione d'uso e/o aumenti di volumetria e/o superficie.

Quanto al fabbricato, esso ha natura rurale. Per quanto possa essere utilizzato anche a fini abitativi, infatti, previo indispensabile intervento di manutenzione straordinaria, essendo allo stato diruto, e con le richiamate limitazioni, esso ha da considerarsi comunque a diretto servizio della conduzione del fondo. D'altronde si rileva come lo stesso, accatastato come "rurale", è sostanzialmente privo di distinta destinazione rispetto ai fondi ai quali inerisce, così come appare privo di separata commerciabilità rispetto ai fondi medesimi.

Resta da aggiungere che i cespiti oggetto dell'asservimento sono siti alla Via Grottole Spineto del Comune di San Martino Valle Caudina (AV) e così riportati in catasto:

a) Foglio 17, p.lla 302 (catastalmente) qualità vigneto classe 3 per are 01,00; reddito dominicale € 1,21; reddito agrario 0,54 e qualità uliveto classe U per are 10,00 reddito dominicale 1,03 reddito agrario 3,10 per una superficie complessiva di are 11,00;

b) Foglio 17, p.lla 305 (catastalmente) qualità uliveto classe U per are 04,46; reddito dominicale € 0,46; reddito agrario € 1,38 per una superficie complessiva di are 04,46;

c) Foglio 17, p.lla 176 (catastalmente) fabbricato rurale di ca. 36. Edificato in epoca antecedente all'anno 1967, in pietra e solai in legno, ha un'altezza totale di circa 5 metri ed occupa una superficie di mq. 36.

IV.- Sulla base di tali criteri, il c.t.u. è pervenuto a quantificare le indennità richieste con ragionamento in parte condivisibile al quale ci si riporta e del quale si darà conto innanzi.

Va subito evidenziato che gli attori non hanno mosso doglianze specifiche alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., limitandosi ad obiettare soltanto come nella consulenza il deprezzamento del fabbricato rurale sia stato stimato pari alla metà del suo valore di mercato, anziché per l'intero, considerata l'elevata esposizione all'elettromagnetismo generato dall'elettrodotto, che ne scongiurerebbe la permanenza per più di quattro ore giornaliere, secondo i parametri di legge.

Tale obiezione non appare condivisibile, attesa la destinazione rurale dell'edificio, cui è connaturata comunque una permanenza saltuaria; ma considerate anche le pur significative potenzialità residue di utilizzo. Non senza sottolineare, infine, che, sussistendo ancora incertezza scientifica sugli effetti dell'elettromagnetismo, l'appetibilità commerciale dell'immobile non può ritenersi del tutto annullata, essendone in definitiva la valutazione rimessa al bilanciamento delle convenienze che opera il potenziale acquirente, tra sensibilità verso il rischio percepito, utilità che si prefigge di conseguire e inclinazione all'eventuale affare.

Quanto alla convenuta, le censure mosse alle conclusioni della c.t.u. sono focalizzate soprattutto sull'incidenza eccessiva che il consulente avrebbe attribuito alle conseguenze dell'esposizione all'elettromagnetismo ai fini del deprezzamento degli immobili.

Meno chiare, viceversa, appaiono le finalità del richiamo al criterio del valore agricolo medio (Vam), nel recente passato prescritto per la stima dei fondi agricoli nonché ai parametri da utilizzare in caso di omessa dichiarazione/denuncia ai fini dell'ICI, posto che la normativa di riferimento è stata da circa un biennio espunta dall'ordinamento, per effetto delle pronunce di incostituzionalità di cui, rispettivamente, alle sentenze n. 181/2011 e n. 338/2011 del giudice delle leggi.

Da cui, sotto tale profilo, la correttezza del procedimento di stima dei cespiti, adottato e condotto dal c.t.u. secondo il loro valore di mercato, sganciato da ogni parametro o criterio rigido o astratto.

Quanto, invece, alla contestata eccessiva incidenza dell'esposizione all'elettromagnetismo posta alla base della determinazione del valore commerciale degli immobili, richiamate le precedenti considerazioni circa la componente individuale che ne segna e condiziona l'apprezzamento e la stima, la corte ritiene che quelle considerazioni, valide quando oggetto di valutazione è un'abitazione, lo sono ancora di più, quando riferite alla stima di un fondo agricolo, non fosse altro perché questo richiede per la sua stessa fruizione, legata alla coltivazione della terra, una più saltuaria frequentazione ed una meno prolungata sosta.

Da qui, una parziale fondatezza delle riserve espresse dalla difesa della convenuta e il convincimento della Corte che un deprezzamento stimato nella misura della metà del valore commerciale dei beni oggetto di asservimento sia eccessivo, mentre maggiormente aderente alla realtà appare una riduzione del trenta per cento. Appena osservando, per una migliore comprensione di tale valutazione e senza impegolarsi in una contesa, improponibile in questa sede, che fattori quali "limiti di esposizione", "valori di attenzione" e "obiettivi di qualità", richiamati dai consulenti di parte, attengono dichiaratamente a "Linee di indirizzo per le attività di tipo autorizzativo sui nuovi impianti e per la vigilanza e il controllo sulle installazioni esistenti": di guisa che, siccome dettate ad altri e più pregnanti finalità, non possono che incidere indirettamente e di riflesso sul procedimento estimatorio di un modesto compendio agricolo e, *pour cause*, devono essere utilizzati con misurata prudenza, senza trascurarli, come pretenderebbe la difesa della convenuta, ma neppure enfatizzarli, come propugna quella degli attori.

V.- Tanto evidenziato, si osserva ancora che l'asservimento riguarda un'area di mq. 25, con attraversamento di linea aerea e di mq.  $(282 + 36 =) 318$ , senza attraversamento.

Il CTU, scontando, come detto, un deprezzamento del cinquanta per cento del valore degli immobili, tale deprezzamento ha calcolato, rispettivamente, in euro  $(36.000,00 \times 50\% =) 18.000,00$ , per il fabbricato; in euro  $(9,00/mq \times 50\%) = (4,5/mq \times mq. 1.100 + mq. 446 =) 6.957,00$  per le particelle 302 e 305 e, quindi, complessivamente in euro 24.957,00, corrispondente all'indennizzo supposto di spettanza a tale titolo agli attori.

Contenendo, invece, per come innanzi considerato più equo, il deprezzamento nei limiti del 30%, l'indennizzo da riconoscere e corrispondere agli attori per detto titolo è di complessivi euro 14.979,00 (€ 10.800,00 + € 4.174,00).

Ad esso vanno aggiunte le seguenti indennità di asservimento determinate ai sensi dell'art. 123 cit.:

- p.lla 302 (mq. 282 x euro 9,00/mq. x 1/4) = euro 639,5;
- p.lla 305 (mq. 25 x euro 9,00/mq. X ¼) = euro 56,25;
- p.lla 176 (mq. 36 x euro 9,00/mq. X ¼) = euro 81,00;

VI.- Le indennità, quindi, spettanti agli attori nelle rispettive qualità ammontano a complessivi euro 15.755,75 oltre interessi al tasso legale dalla data del decreto di asservimento fino a quella del deposito come appresso disposto.

Del detto importo non può essere disposto il pagamento diretto nelle mani degli attori, ma ne deve essere disposto il deposito, detratto l'importo eventualmente già depositato, nelle forme di cui alla normativa in materia di espropriazioni per p.u., sostituita la Cassa Depositi e Prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Benvero, le indennità di espropriazione, anche quando siano oggetto di determinazione giudiziale, devono essere sempre depositate, a garanzia degli eventuali diritti di terzi sulle stesse, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il servizio dei depositi già svolto dalla predetta Cassa ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, è stato trasferito, con decreto emanato dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 dicembre 2003 in forza di quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), per poi essere attribuite successivamente a chi dimostri di averne diritto (cfr., da ultimo, Cass., 25662/2006).

L'obbligazione indennitaria in questione ha natura di debito di valuta, come tale assoggettata al principio nominalistico, onde il relativo importo, pur dovendo essere integrato con gli interessi legali per compensare l'avente diritto del tempo occorso per la sua definitiva determinazione, non può essere attualizzato in considerazione del mutato valore reale della moneta se l'interessato non allegghi e dimostri di aver perciò patito un danno patrimoniale maggiore rispetto a quello ristorato dai suddetti interessi (cfr., da ultimo, Cass., 3738/2012).

Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra gli attori e la *Terna*, con attribuzione al procuratore antistatario, come richiesto. Esse vanno liquidate alla stregua del valore della controversia, ragguagliato al *decisum* e dei parametri per la liquidazione giudiziale del compenso dovuto agli avvocati per le attività giudiziali civili, come indicati dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140.

Le spese vanno, invece, compensate nel rapporto tra attori e Ministero, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali sul tema della legittimazione passiva tra enti che concorrono nell'attivazione ed attuazione del procedimento espropriativo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Franco Margherita, Franco Giuseppe, Franco Maria Grazia, Franco Rosaria, quali eredi di Franco Salvatore, nei confronti della *Terna - Rete Elettrica Nazionale - spa* e del Ministero delle attività Produttive in persona del Ministro p. t. con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2007, così provvede:

- determina in 15.755,75 l'indennità di asservimento, oltre interessi al tasso legale dalla data del decreto fino a quella del deposito come appresso disposto, importo dal quale vanno detratte le somme già depositate presso la Cassa DD.PP. dalla *Terna s.p.a.*;

- dispone il deposito delle predette somme presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il servizio dei depositi già svolto dalla predetta Cassa ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, è stato trasferito, con decreto emanato dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 dicembre 2003 in forza di quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);

- condanna la convenuta *Terna s.p.a.* ai pagamento delle spese del giudizio a favore degli attori, che liquida di ufficio in euro 400,00 per esborsi, euro 940,00 per spese di c.t.u. ed euro 3.200,00 per onorario con attribuzione ai procuratori costituiti;

- compensa le spese tra attori e Ministero.

Così deciso in Napoli, il 10 aprile 2013.

Il Presidente est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria FRASCA

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi. 7/5/13

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria FRASCA